



Edizione di venerdì 3 luglio 2015

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary: nuovi chiarimenti](#)

di Fabrizio Vedana

IMPOSTE SUL REDDITO

[Gli immobili ad uso promiscuo: profili fiscali e criticità operative](#)

di Fabio Pauselli

AGEVOLAZIONI

[Click day per il tax credit digitalizzazione](#)

di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

[La Cassazione si pronuncia sui termini per il rimborso Iva](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Dal 2015 commercio elettronico diretto senza fattura](#)

di Alessandro Bonuzzi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: nuovi chiarimenti

di **Fabrizio Vedana**

Sanzioni ridotte per chi fa il rimpatrio fisico o giuridico purchè il contribuente ne dia **tempestiva informazione** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli atti di liquidazione delle imposte dovute.

Lo chiarisce la **Direzione Regionale del Piemonte** con un documento prodotto dalla Commissione di lavoro per la gestione delle tematiche inerenti la procedura di voluntary disclosure diffuso ieri.

Nel documento, che si aggiunge ad altro recentemente diffuso dalla Direzione Regionale della Lombardia, si precisa inoltre, con specifico riferimento ai rapporti tra voluntary disclosure e scudo fiscale, che nell'apposita sezione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle **dichiarazioni riservate** che si intendono far valere; pertanto, precisa la DRE del Piemonte, risulta necessario indicare nell'ambito della voluntary disclosure le dichiarazioni riservate che si considerano direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

Dopo aver fornito risposta sulle modalità di ridefinizione del reddito oggetto di disclosure ed in particolare in ordine all'indicazione della società cui vanno ricondotte le disponibilità oggetto di voluntary e le modalità di calcolo degli eventuali dividendi, la DRE del Piemonte interviene poi sul tema delle modalità di gestione delle **società immobiliari** per chiarire che in presenza di una partecipazione in una società estera, detenuta da un soggetto residente, occorre stabilire, sulla base degli elementi che caratterizzano il caso concreto, se ci si trovi di fronte ad una ipotesi di **interposizione reale** o ad una ipotesi di **interposizione fittizia**. Se la società estera (purchè situata in un Paese non black list) non è un mero "schermo", il socio residente dovrà indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione e la percentuale di partecipazione. In presenza, invece, di una società fittiziamente interposta, il socio interponente dovrà dichiarare nel Quadro RW, non la partecipazione nella società schermo, ma le attività estere sottostanti detenute, appunto, tramite la società schermo, nonché i relativi imponibili.

Altro tema che trova spazio nel documento in commento è poi quello relativo alla posizione dei **delegati** ed in particolare alla mancata presentazione da parte dei soggetti inattivi di prova della loro inattività; la DRE del Piemonte, dopo aver ricordato quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, sul tema delegati precisa che sarà quindi onere del discloser (ovvero del soggetto che fa istanza di adesione alla voluntary disclosure)

l'onere di fornire eventuali prove contrarie alla presunzione di riconducibilità dei beni a tutti i soggetti che risultino anche solo delegati ad operare sul rapporto.

La DRE del Piemonte, come già affermato anche dalla omologa Direzione lombarda, ritiene allo stato inutilizzabili le **ritenute subite ed i crediti d'imposta** spettanti al contribuente sulle disponibilità emerse.

Nell'ambito delle numerose iniziative formative ed informative avviate dagli Ordini Professionali si segnala anche l'interessante pubblicazione della **Scuola di Alta Formazione** dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano dal titolo "Voluntary disclosure: i diversi perché di una scelta (quasi) obbligata".

Trattasi di un quaderno di studio con il quale vengono fornite risposte ai più frequenti quesiti relativi all'applicazione della legge 186/2014, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di emersione di attività finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute all'estero.

La pubblicazione, disponibile sul **sito istituzionale dell'Ordine di Milano**, propone risposte a quesiti riguardanti i seguenti aspetti della citata legge:

- ambito soggettivo;
- accessibilità;
- procedura;
- redditi;
- redditi finanziari;
- sanzioni;
- effetti penali;
- antiriciclaggio.

Il quaderno si completa con schemi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il contribuente dovrà sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-septies della Legge e di relazione di accompagnamento all'istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure.

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli immobili ad uso promiscuo: profili fiscali e criticità operative

di Fabio Pauselli

In questo intervento si vogliono analizzare alcune tematiche di natura fiscale che si è soliti affrontare in merito agli immobili ad uso promiscuo, soprattutto in occasione della consueta campagna dichiarativa.

Cominciamo dal **quadro RB** del modello Unico. Qui esiste un apposito codice che li identifica nella colonna 2, il **numero 6**. Dall'anno d'imposta 2014 questi immobili, a meno che non ricadano in una delle casistiche particolari previste ai fini Imu, scontano una tassazione ai fini Irpef nella misura del 50% della rendita catastale. In particolare se il fabbricato è utilizzato in **parte come abitazione principale e in parte per la propria attività** andrà calcolato l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutato del 5%, rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se non è compilata la casella "Casi part. IMU", metà dell'importo va riportato nella colonna 13 (Tassazione ordinaria) e il restante 50% va riportato nella colonna 18 (Abitazione principale non soggetta a IMU).

Dal **punto di vista reddituale** è frequente il caso degli immobili ad uso promiscuo, soprattutto per chi svolge un'attività professionale, essendo ricorrente l'utilizzo dell'abitazione anche come studio privato. L'articolo 54, comma 3, del Tuir sancisce la possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale o del canone di locazione relativa a immobili promiscui, purché il contribuente **non disponga nello stesso Comune** di un immobile adibito **esclusivamente all'esercizio di arte o professione**. La stessa norma permette di dedurre nella stessa percentuale le spese per i **servizi relativi a tali beni**, oltre che le **spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione**, che per loro natura non possono essere imputate a incremento del valore del bene. L'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di specificare, in un incontro di aggiornamento professionale nel corso del 2012, che la **deduzione fissata al 50% non è vincolata ad un effettivo utilizzo del bene nella stessa percentuale**: si tratta, in sostanza, di una forfettizzazione che fissa una deduzione standard a **prescindere della percentuale di effettivo utilizzo**.

Se questi principi sembrano oramai acquisiti e di facile attuazione nell'ambito delle spese di ordinaria gestione, non può dirsi altrettanto quando si ha che fare con spese che vanno oltre l'ordinaria manutenzione, qualificandosi come **spese di ristrutturazione e/o di ammodernamento**. Queste, infatti, oltre a rientrare nel computo del reddito professionale come oneri deducibili nel limite del 50%, potrebbero benissimo **rientrare nell'ambito degli oneri detraibili ex art. 16-bis del D.P.R. 917/86 nella misura del 50% – 36%**, essendo pur sempre degli immobili destinati ad un uso abitativo. Non a caso il 5° comma dell'art. 16 – bis sancisce espressamente che, in caso di interventi realizzati su **unità immobiliari residenziali**

adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, **la detrazione spettante si riduce al 50%**. In questo modo fatte 100 le spese di ristrutturazione, 50 sarebbero deducibili dal reddito professionale mentre 25 sarebbero detraibili in base alle disposizioni dell'art. 16-bis del Tuir.

Se questo è vero nell'ambito delle spese di ristrutturazione edilizia, non può dirsi altrettanto per le **spese riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica**. La stessa Agenzia delle Entrate, nella **circolare n. 20/E/2011**, ha avuto modo di precisare, posto che il beneficio energetico in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività, che un contribuente che svolge l'attività professionale presso un immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi, **possa fruire della detrazione del 55% anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Pertanto, fatte 100 le spese di riqualificazione energetica, 50 saranno deducibili dal reddito professionale e 50 potranno essere recuperate come oneri detraibili.

Tale interpretazione, tuttavia, appare condivisibile esclusivamente per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015. Dal **1° gennaio 2016**, infatti, il beneficio per le **spese di riqualificazione energetica**, salvo ulteriori proroghe, **cesserà e i lavori effettuati oltre tale data rientreranno nel generico beneficio fiscale previsto per le spese di ristrutturazione edilizia** per le quali, come visto, nel caso di immobili ad uso promiscuo sussiste la suddetta limitazione del 50%.

Per approfondire le problematiche in materia di fiscalità immobiliare ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

AGEVOLAZIONI

Click day per il tax credit digitalizzazione

di Luigi Scappini

Da sempre l'Italia, culla della cultura e del Rinascimento nato dalle ceneri del Medioevo, è chiamato il Bel paese e, a partire dal XVII secolo, è stata destinazione eletta del *Grand Tour*, testimonianze queste, di come essa sia meta turistica di indubbio prestigio.

Anche per questo motivo assume rilevanza l'agevolazione, introdotta con l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014, convertito in Legge n. 106/2014, consistente nel riconoscimento di un credito di imposta nei confronti di strutture ricettizie (con l'esclusione esplicita degli agriturismi), agenzie viaggi e tour operator che investono nella **digitalizzazione** delle proprie attività.

Il credito ha trovato la propria disciplina attuativa con il **decreto attuativo del 12 febbraio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015 e, da ultimo con la nota del MiBACT, con cui sono state disciplinate le modalità di accesso effettivo al credito.

Ai fini dell'individuazione di quali siano i soggetti che possono fruire del credito di imposta, l'articolo 2 del decreto li individua nelle strutture ricettive organizzate in forma di impresa, nelle agenzie di viaggio e nei tour operator. Questi ultimi due operatori, per poter fruire del credito, per espressa previsione normativa devono applicare lo **studio di settore** approvato con D.M.28 dicembre 2012, e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming -, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.

Le strutture ricettive, al contrario, si considerano tali quando sono organizzate in forma **imprenditoriale**, e quindi non esercitate occasionalmente, e svolgono una delle attività di cui alla divisione 55 della tabella Ateco 2007 in strutture aperte al pubblico, composte da non meno di sette camere, **strutture extra-alberghiere** quali ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie e bed and breakfast. Inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 1, viene prevista la possibilità di accedere al credito anche per gli **esercizi ricettivi aggregati**, intendendo come tali *“l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle Ati e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a”*. In questo caso, come precisato al comma 2, destinatari del credito sono i singoli esercizi ricettivi componenti l'aggregazione.

Il credito spetta, per il **triennio 2014-2016**, in misura pari al **30% dei costi sostenuti** per:

1. impianti wi-fi, a condizione che la struttura ricettiva metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
2. siti web;

3. programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
5. consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
7. servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Le spese relative a detti interventi, sono ammesse integralmente all'agevolazione nel limite massimo di 41.666 euro per singolo soggetto. Inoltre, le spese, che si considerano sostenute in ragione del **principio di competenza** di cui all'articolo 109 Tuir, devono essere "certificate" in merito al loro effettivo sostenimento alternativamente da parte dei seguenti soggetti:

- presidente del collegio sindacale ove presente;
- professionista abilitato o
- responsabile di un Caf.

Le risorse sono **limitate** (15 milioni di euro per ogni annualità) e l'articolo 6 del decreto precisa come quelle assegnate alle agenzie di viaggio e ai tour operator non possono superare il 10% del totale stanziato ed erogato.

Ma, circostanza fondamentale è che il successivo comma 2 stabilisce che le stesse sono assegnate secondo **l'ordine cronologico** di presentazione delle domande stesse, prevedendo di fatto un vero e proprio **click day** che, come comunicato da parte del MiBACT scatterà dalle ore 10 del 13 luglio 2014 e terminerà alle ore 12 del 24 luglio.

Per poter accedere al *click day* è preliminarmente necessario registrarsi al portale dei procedimenti, aperto a decorrere dallo scorso 22 giugno e fino al 24 luglio.

A seguire, il MiBACT procederà alla verifica dei dati soggettivi, oggetti e formali delle domande e il 25 settembre procederà alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Tuttavia, per poter fruire effettivamente del credito di imposta riconosciuto dal Ministero è necessario procedere alla sua indicazione nel **modello Unico** relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/97.

ACCERTAMENTO

La Cassazione si pronuncia sui termini per il rimborso Iva

di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n.5014 del 12/3/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che allorché l'Iva sia stata versata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overrulling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia o, ancor dopo, dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento. Si deve, infatti, ritenere prevalente l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto ai rimborsi IVA spetta solo se la richiesta viene fatta dal contribuente entro il termine di due anni, anche dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 2006 sull'armonizzazione delle norme IVA a livello europeo.

La vicenda riguardava l'IVA assolta nel 2002 sulle spese per l'acquisto e manutenzione delle auto aziendali, che, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione dell'art.19-bis del D.P.R. n.633/72, non veniva detratta dalla società contribuente. A seguito del deposito, avvenuto il 14 settembre 2006, della sentenza della Corte di Giustizia, resa nella causa C-228/05, che ha negato allo Stato membro di escludere beni dal regime delle detrazioni IVA senza previa consultazione del Comitato IVA, la contribuente si apprestava, nello stesso mese del 2006 (quindi oltre i termini di due anni previsto dall'art.21, co.2, D.Lgs. n.546/92), a presentare l'istanza di rimborso che, però, veniva respinta dall'Amministrazione perché tardiva. Presentato ricorso davanti ai giudici tributari, la società vedeva riconosciute le sue ragioni dalla CTR.

Accogliendo il ricorso dell'Amministrazione, la Corte conferma la natura tardiva dell'istanza di rimborso, affermando che il termine biennale di decadenza, entro cui presentare la domanda, decorre dal giorno di pagamento dell'imposta, non dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia, né da quella di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione. Ciò in applicazione del principio, di chiara portata espansiva, fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione, Sezioni Unite sentenza 16 giugno 2014 n. 13676) secondo cui *"allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overrulling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine*

decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia o, ancora dopo, dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione una sentenza comunitaria non può in alcun modo agire sui termini di rimborso già scaduti, a prescindere dal merito, in considerazione di esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, a maggior ragione valide in materia fiscale.

I Giudici di legittimità hanno specificato che la decadenza fissata dal citato art. 21 non soffre di proroghe correlate all'esercizio dell'azione accertatrice, ricordando anche che la stessa Corte di Giustizia (nella sentenza 8 maggio 2008 cause C-95/07, 96/07 Ecotrade) ha riconosciuto che non è, in linea di principio, contraria all'ordinamento comunitario la previsione nazionale che imponga un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando detto termine per il soggetto Iva sia più breve rispetto a quello previsto per l'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

È opportuno ricordare che, in base a un'altra recente sentenza di Cassazione (sentenza n. 5024 del 2015), nel caso in cui, invece, il rimborso IVA sia stato regolarmente richiesto con la dichiarazione dei redditi, ma senza poi inoltrare successiva domanda, il termine di decadenza corretto da prendere in considerazione è quello di dieci anni, in base all'articolo 2033 del codice civile, e non quello biennale previsto dall'art.21, co.2, D.Lgs. n.546/92, così come, ricorda la stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento, è decennale il termine di decadenza per la richiesta del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in caso di cessazione dell'attività della società.

IVA

Dal 2015 commercio elettronico diretto senza fattura

di Alessandro Bonuzzi

È noto che l'art.1 del D.Lgs. n.42/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015, in recepimento delle disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Iva delle **operazioni nell'e-commerce**.

Nello specifico, la novella normativa ha introdotto in calce al comma 1 dell'art. 22 del d.P.R. n.633/72 il numero **6-ter**, secondo cui l'emissione della fattura **non è obbligatoria** “*per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione*”. Fino allo scorso anno non erano previste deroghe rispetto alla consuete modalità di certificazione dei corrispettivi, pertanto, qualsiasi operazione di e-commerce diretto era soggetta all'obbligo di emissione della fattura.

Per effetto della suddetta modifica, **dal 1 gennaio 2015** le prestazioni di commercio elettronico diretto (cd. “servizi di e-commerce”) rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa (cd. “B2C”) non sono soggette all'obbligo di fatturazione, a meno che, ovviamente, l'emissione della fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione. In tal senso si ricorda che, mentre le operazioni di e-commerce indiretto sono considerate cessioni di beni, le operazioni di e-commerce diretto sono considerate prestazioni di servizi.

La **semplificazione** è in linea con l'indirizzo della Commissione europea che, nella Relazione della Commissione (380) al Consiglio relativa all'art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del **MOSS** (Mini One Stop Shop).

A riguardo, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 221 della Direttiva Iva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi rese nei rapporti “B2C”, la Commissione ha osservato che “*questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MOSS*”.

A ben vedere occorre rilevare come il legislatore italiano sia andato oltre a quanto

raccomandato a livello europeo. Infatti, egli ha previsto l'alleggerimento degli obblighi di fatturazione non solo per le operazioni rientranti nel MOSS ma anche per quelle effettuate in Italia e quindi al di **fuori del regime speciale**. In altre parole, l'esonero vale anche per prestazioni rese da soggetti Iva italiani nei confronti di consumatori finali italiani.

Inoltre, l'art.7, comma 2, del D.Lgs. n.42/2015 stabilisce l'esclusione per le prestazioni in questione anche dalla certificazione mediante **scontrino o ricevuta fiscale**; l'operatività di tale ulteriore semplificazione è però demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che non ha ancora visto la luce. Pertanto, fino a quel momento, si ritiene che sia doveroso certificare le prestazioni di e-commerce diretto verso soggetti privati attraverso emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Così, ad esempio, per aver effettuato nel 2015 servizi elettronici diretti nei confronti di consumatori finali, la società residente che eroga le prestazioni è sì esonerata dall'obbligo di emettere la fattura, tuttavia, fino all'emanazione del suddetto decreto, deve emettere scontrino o ricevuta fiscale.

La speranza è quella che si possa arrivare al più presto all'**operatività** dell'esonero anche per quanto riguarda l'emissione di questi documenti.

Per approfondire le problematiche Iva nell'e-commerce ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin



Enrico Iannello


Feltrinelli

Prezzo – 16

Pagine – 267

Sulla caviglia dello stivale Italia, là dove sta l'osso pezzillo, nasce il nostro eroe, Isidoro Sifflotin. Nella casetta di Mattinella, che sta su da trecento anni e "non crollerà mai", il prodigioso guagliuciello Isidoro affina una dote miracolosa, ricevuta non si sa come da Quirino – il padre strabico, poetico e comunista – e da Stella, la mamma pastaia. Qual è questa dote? La più semplice: Isidoro sa fischiare, e fischia in modo prodigioso. Con il suo inseparabile merlo indiano Alì dagli sbaffi gialli, e l'aiuto di una combriccola stralunata, crea una lingua nuova, con tanto di Fischiabolario, e un messaggio rivoluzionario comincia magicamente a diffondersi. Proprio quando il progetto di un'umanità felice e libera dal bisogno sta per prendere forma, succede qualcosa che mette sottosopra l'esistenza di Isidoro. "Tutto quello che cresce si separa": con addosso questo insegnamento di mamma Stella, Isidoro, ormai ragazzo, scopre Napoli e si imbatte, senza neanche rendersene davvero conto, in un altro linguaggio prodigioso e muto: quello dell'amore.

L'ultimo arrivato



Marco Balzano

Sellerio

Prezzo – 15

Pagine – 205

Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in cerca di lavoro non erano solo uomini e donne pronti all'esperienza e alla vita, ma anche bambini a volte più piccoli di dieci anni che mai si erano allontanati da casa. Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge migliaia di ragazzini che dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si trasferivano spesso per sempre nelle lontane metropoli. Questo romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo emigrante, Ninetto detto pelleossa, che abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Come racconta lui stesso, «non è che un picciriddu piglia e parte in quattro e quattr'otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59, avevo nove anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto quello dei balocchi». Ninetto parte e fugge, lascia dietro di sé una madre ridotta al silenzio e un padre che preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di futuro. Quando arriva a destinazione, davanti agli occhi di un bambino che non capisce più se è «picciriddu» o adulto si spalanca il nuovo mondo, la scoperta della vita e di sé. Ad aiutarlo c'è poco o nulla, forse solo la memoria di lezioni scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in quella città sconosciuta con foga, cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade come per la prima volta, il viaggio in treno o la corsa sul tram, l'avventurarsi per quartieri e periferie, scoprire la bellezza delle donne, incontrare nuovi amici, esporsi all'inganno di chi si credeva un compagno di strada, scivolare fatalmente in un gesto violento dalle conseguenze amare. In quel teatro sorprendente e crudele, col cuore stretto dalla timidezza, dal timore, dall'emozione dell'ignoto, trova la voce per raccontare una storia al tempo stesso classica e nuova. E questa voce, con la sua immaginazione e la sua personalità, la sua cadenza sbilenco e fantasiosa, diventa quella di un personaggio letterario capace di svelare una realtà caduta nell'oblio, e di renderla di nuovo vera e vitale.

Senti le rane



Paolo Colagrande


Nottetempo

Prezzo – 16,50

Pagine – 336

Al tavolino di un bar, Gerasim racconta a Sogliani la storia di un terzo amico seduto poco più in là, ed è una storia molto avventurosa. Ebreo convertito al cattolicesimo per chiamata divina, Zuckermann prende i voti e diventa “il prete bello” di Zobolo Santaurelio Riviera, località balneare di “fascia bassa”: agli occhi dei fedeli passa per un santo, illuminato, alacre e innocente. Ma un pomeriggio di fine estate, mentre intorno al suo nome diventano sempre più insistenti le voci di miracoli, a Zuckermann si offre la visione della Romana, la figlia diciassettenne di due devoti parrocchiani. Da lì in poi, fra pallidi tentativi di espiazione, passioni e gelosie, cui fanno da contrappunto le vaneggianti digressioni di Gerasim e Sogliani – dall’Uomo vitruviano agli etologi fiamminghi, dagli asceti di Costantinopoli all’Ikea, da Rossella O’Hara all’olio di nespolo babilonese – lentamente si consuma una tragedia sentimentale che travolge l’intera comunità e trova il suo epilogo in riva a un fosso... Con una scrittura comica e pastosa, Colagrande ci racconta una storia e, insieme, il racconto che ne fa una coppia di inattendibili biografi.

La mappa



Vittorio Giacopini

Il Saggiatore

Prezzo – 18

Pagine – 332

Monti, laghi, colline, forre, fortificazioni e contrafforti, borghi, strade, slarghi: vedere tutto, come se si fosse per aria, e tutto rappresentare in una mappa, con dettagli minuti, badando a distanze, rilievi, proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo, dargli ordine. È questo l'obiettivo di Serge Victor, ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante la Campagna d'Italia. Figlio esemplare dei Lumi, nemico di fole balzane e superstizioni, adepto dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert – alle cui parole si aggrappa con una devozione non lontana dal fi deismo che la Rivoluzione si era caricata di smantellare –, Serge Victor riceve l'ordine dal Generale in persona di riprodurre i corsi e i ricorsi della Campagna, di fermare su carta e nel tempo i nuovi confini d'Italia, che il demiurgo Napoleone, N., l'Imperatore, va ridisegnando e riplasmando, sempre più a suo piacimento. Così, mentre il còrso conquista la penisola e, non pago, invade l'Egitto, Serge lavora alla sua magnum opus, in compagnia di uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore e dell'ammaliatriche Zoraide, la sua Maga, che della ragione rappresenta il doppio, il sonno, e prefigura l'assedio portato ai Lumi dalle sotterranee pulsioni che, nella Storia come nell'animo dell'uomo, non conoscono sopore. Da questo assedio – più cruento di ogni battaglia scatenata da Napoleone, più spietato di ogni rivoluzione –, l'Illuminismo uscirà pesto e zoppicante, come Serge stesso, che nell'erebo ghiacciato di Russia dovrà dire addio alla giovinezza e alla forza, ma soprattutto alla fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell'umanità. A capitolare non è però solo un uomo o un'epoca, ma un intero genere letterario, il romanzo storico: perché La Mappa, di là dallo sfarzo di una prosa immaginifica e di una struttura narrativa monumentale, lascia presagire un'aria di disfacimento, e sancisce l'irriducibilità del reale nella forma-romanzo, e l'arbitrarietà di ogni pretesa del contrario.

Cade la terra



Carmen Pellegrino

Giunti

Prezzo – 14

Pagine – 224

Alento è un borgo abbandonato che sembra rincorrere l'oblio, e che non vede l'ora di scomparire. Il paesaggio d'intorno frana ma, soprattutto, franano le anime dei fantasmi corporali che Estella, la protagonista di questo intenso e struggente romanzo, cerca di tenere in vita con disperato accudimento, realizzando la più difficile delle utopie: far coincidere la follia con la morale. Voci, dialoghi, storie di un mondo chiuso dove la ricchezza e la miseria sono impastate con la stessa terra nera. Capricci, ferocie, crudeltà, memorie e colpe di un paese di "nati morti" che si tormenta nella sua più greve contraddizione: voler essere strappato alla terra pur essendone il frutto. *Cade la terra* è un romanzo che acceca con la sua limpida luce gli occhi assonnati dei morti: sembra la luce del tribunale della storia, ma è soltanto il pietoso tentativo di curare le ferite di un mondo di "vinti", anime solitarie a cui non si riesce a dire addio perché la letteratura, per Carmen Pellegrino, coincide con la loro stessa lingua nutrita di "cibi grossolani". Seppellirli per sempre significherebbe rimanere muti. Ma c'è orgoglio e dignità in queste voci, soprattutto femminili. Tornano in mente le migliori pagine di Mario La Cava, Corrado Alvaro e Silvio D'Arzo: prose appenniniche petrose ed evocative, come di pianto riscacciato in gola, la presa d'atto dell'impossibilità d'ogni epica. *Cade la terra* è tassello romanzesco importante della grande letteratura meridionale novecentesca. Che venga pubblicato ora, in altro secolo, è solo la dimostrazione che gli orologi non sempre indicano l'ora esatta.